



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

ORDINANZA SINDACALE N° 12 DEL 12/08/2026

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE NEI TRATTI DI COSTA DELLE LOCALITA' DENOMINATI CALASAPONE E CALALUNGA COME DA COORDINATE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.116/08, è di competenza del Comune la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- ai sensi dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2010, modificato dal D.M. 19 Aprile 2018, qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del medesimo decreto, devono essere attivate le azioni di gestione tra le quali l'adozione di un divieto temporaneo di balneazione relativo a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza sindacale e informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e) del citato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;

PRESO ATTO che in data odierna sono pervenute le note informative dell'A.R.P.A.S. di cui al Prot. N° 28551 del 12/08/2026, concernenti gli esiti delle analisi effettuate in data 11/08/2026, per i tratti di balneazione identificati con IT020107020008 Cala Lunga e IT020107020007 Calasapone;

CONSIDERATO che dalla lettura delle analisi sopradette, effettuate ai sensi dell'art. 4 del Decreto attuativo 30.3.2010 D.Lgs. 116/08 su campioni d'acqua marina prelevati in corrispondenza dei citati punti di monitoraggio del litorale di codesto Comune, si rende necessario vietare la balneazione per l'alterazione dei parametri microbiologici;

RITENUTO di dover procedere in conformità di quanto sopra richiamato, disponendo l'adozione di apposito Provvedimento di Divieto di Balneazione teso alla salvaguardia della salute pubblica;

VISTI

- il D.lgs. n. 116/08;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.M. 30 marzo 2010 art. 2;

Ordinanza Sindacale



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- il D.M. 19 Aprile 2018.

ORDINA

Il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di costa del litorale cittadino come appresso specificati:

CODICE STAZIONE REGIONALE	CODICE NUMIND
B099CA	IT020107020007 CALASAPONE

COORDINATE ESTREMI DELL'AREA				
INIZIO	COORD EST	1°448'334	COORD NORD	4°312'771
FINE	COORD EST	1°445'954	COORD NORD	4°318'308
LUNGHEZZA TRATTO (m)	12073			

CODICE STAZIONE REGIONALE	CODICE NUMIND
B100CA	IT020107020008 CALA LUNGA

COORDINATE ESTREMI DELL'AREA				
INIZIO	COORD EST	1°445'808	COORD NORD	4°318'308
FINE	COORD EST	1°445'954	COORD NORD	4°319'564
LUNGHEZZA TRATTO (m)	2677			

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa immediatamente pubblica con l'affissione all'Albo pretorio;
- che il Servizio Comunale di Protezione Civile e il Comando di Polizia Municipale, appongano nei tratti di costa sopra specificati, con distanze sufficientemente visibili, i cartelli indicanti la zona interdetta alla balneazione con gli estremi della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza verrà revocata all'esito dei campionamenti aggiuntivi che dovessero rivelare il rispetto dei valori limite di cui all'allegato A del D.M. 30.03.2010;
- è fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza.

INCARICA

le Forze dell'Ordine di far rispettare la presente ordinanza.

INVIA

Ordinanza Sindacale



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

la presente ordinanza tramite posta elettronica ai seguenti Enti:

ARPAS:

arpas@pec.arpa.sardegna.it

MINISTERO DELLA SALUTE:

dgprev@postacert.sanita.it

fulvio.ferrara@iss.it

REGIONE:

pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it

info.balneazione@regione.sardegna.it

Corpo di Polizia Locale

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione.

Redattore: MARIAFRANCESCA BALIA

Dalla Residenza Municipale, lì 12/08/2026

Sottoscritta dal Sindaco/Vice Sindaco
IGNAZIO LOCCI
con firma digitale